

Codice DB2016

D.D. 17 marzo 2014, n. 187

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "La Divina Misericordia", sita in Monta' (CN).

Con nota del 3/12/2013 (prot. 548/DB2016 del 9/01/2014), a rettifica ed integrazione di una precedente nota del 11/10/2013 (prot. 24938/DB2016 del 30/10/2013), è pervenuta agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "La Divina Misericordia", sita in Montà (CN), C.so Alcide De Gasperi n. 25/A, con la realizzazione di un nucleo da 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 2 posti letto di "pronta accoglienza" relativi a tale nucleo + 2 posti letto di "pronta accoglienza" relativi a un nucleo di RSA già presente nella struttura suddetta.

La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Gli uffici regionali hanno provveduto a verificare i requisiti strutturali dell'intervento suddetto mediante l'esame degli elaborati progettuali, allegati alla richiesta succitata, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010; è stato riscontrato il rispetto dei parametri strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 (Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni).

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 23/01/2014 (prot. n. 1492/DB2016), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN2 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 7/03/2014 (prot. 5552/DB2016 del 10/03/2014), la S.O.C. Affari Generali dell'ASL CN2 trasmetteva agli uffici regionali copia della Determinazione Direttoriale n. 171 del 19/02/2014, con cui si esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del legale rappresentante della struttura socio-sanitaria in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;

vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 5 agosto 2013, n. 601/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "La Divina Misericordia", sita in Montà (CN), C.so Alcide De Gasperi n. 25/A, con la realizzazione di un nucleo da 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 2 posti letto di "pronta accoglienza" relativi a tale nucleo + 2 posti letto di "pronta accoglienza" relativi a un nucleo di RSA già presente nella struttura suddetta. Tali posti letto potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali) gli estremi del provvedimento dell'ASL CN2 di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Daniela Nizza